

N. 02967/2014 REG.PROV.CAU.

N. 07587/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7587 del 2014, proposto da:

Curatela del Fallimento società Pes a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gianpaolo Ruggiero, con domicilio eletto presso lo studio del difensore Roma, viale Parioli, 180;

contro

Roma Capitale, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Baroni, con il quale domicilia in Roma, via Tempio di Giove, 21, presso l'Avvocatura capitolina;

nei confronti di

Iga Impianti Gestione Affissione s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Sara Di Cunzolo, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, via Aureliana, 63;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Aapi Associazione Aziende Pubblicitarie Italiane, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fulvio Lorigiola, Luciana Palaro, Luigi Manzi, con domicilio eletto presso Luigi Manzi in Roma, via F. Confalonieri, 5;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della determinazione in data 28 maggio 2014 con la quale è stata disposta la decadenza da tutti gli impianti pubblicitari censiti nella nuova banca dati ed è stata ordinata la loro rimozione;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Iga Impianti Gestione Affissione Srl;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore alla camera di consiglio del giorno 2 luglio 2014 il Cons. Silvia Martino;

Uditi gli avv.ti, come da verbale;

Considerato che la società ricorrente, già prima della dichiarazione di fallimento, versava in stato di morosità;

Rilevato, altresì, che il rigore dell'art. 7, comma 3, del Regolamento Pubblicità del Comune di Roma appare giustificato dall'esigenza che la concessione degli spazi pubblici di cui verte, sia attribuita ad imprese che presentino i necessari requisiti di affidabilità e solvibilità;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II[^], respinge l'istanza di cui in premessa.

Compensa le spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Silvia Martino, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)